DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

# Art. 36

## Proroga del termine di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604

Il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604, per beneficiare delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, e' elevato a tre anni. La presente disposizione si applica anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Versione in vigore dal 30 dicembre 1993, non più in vigore dal 28 febbraio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative |
| Estremi | Decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1993 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-differimento-di-termini-previsti-542-1993/art-36-proroga-del-termine-di-cui-al-secondo-comma-dell-articolo-4-della/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it